

FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

Finanziamenti Chirografari COVID-19 – ex art.13 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 convertito, con modificazioni, dalla Legge 05/06/2020 n. 40 ("Decreto Liquidità")

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banco BPM S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM

Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano. Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona

Telefono Sede Legale: 02.77.001. Telefono Sede Amministrativa: 045.86.75.111

Sito Internet: www.bancobpm.it. E-mail: contattaci@bancobpm.it

Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 8065 e all'Albo dei Gruppi Bancari

CHE COS'È IL FINANZIAMENTO

Con il finanziamento la Banca concede una somma di denaro al cliente, con obbligo di restituzione in rate periodiche o in unica soluzione e con erogazione in una o più soluzioni secondo quanto previsto dal contratto. Il finanziamento a medio-lungo termine in genere ha una durata che va da un minimo di 18 ad un massimo di 180 mesi.

Di solito viene richiesto per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento di immobili, ovvero per l'acquisto di impianti e macchinari.

Nelle procedure della Banca il finanziamento si dice chirografario quando è assistito da garanzie di tipo personale (fideiussione) o pegno ma non da ipoteca.

Si dice ipotecario quando è garantito da ipoteca – di norma di primo grado – su immobili di gradimento della Banca a garanzia del rimborso del finanziamento stesso. Il cliente rimborsa il mutuo, secondo quanto previsto dal contratto, con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso o variabile. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali.

In caso di estinzione anticipata (o di rimborso parziale) del finanziamento viene richiesto un compenso onnicomprensivo indicato in contratto.

CHE COSA SONO I

Finanziamenti Chirografari COVID-19 – ex art. 13 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 convertito, con modificazioni, dalla Legge 05/06/2020 n. 40 ("Decreto Liquidità")

Sono rivolti esclusivamente alla clientela esercitante attività d'impresa, classificata come **"al dettaglio"** o **"non consumatori"**.

Sono ammissibili alle garanzie anche soggetti che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti della banca classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate" purché la predetta classificazione non sia anteriore alla data del 31/01/2020.

Nel caso in cui la suddetta classificazione delle esposizioni nei confronti della banca sia anteriore al 31/01/2020, l'ammissibilità alle garanzie, con esclusione della garanzia per la rinegoziazione del debito, è concessa purché, ad una determinata data, siano soddisfatte le condizioni previste dall'art. 47-bis paragrafo 6, lettere a) e c) del Regolamento UE n. 575/2013, ovvero, limitatamente alle garanzie concesse al 100%, dall'art. 47-bis paragrafo 4.

Inoltre, le garanzie sono concesse anche ai soggetti che, in data successiva al 31/12/2019:

- sono stati ammessi alla procedura del concordato con continuità aziendale,
- hanno stipulato accordi di ristrutturazione,
- hanno presentato un piano attestato,

purché, alla data del 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del DL n. 23 dell'8 aprile 2020 - DL "Liquidità"), siano soddisfatte le condizioni previste dall'art. 47-bis paragrafo 6, lettere a) e c) del Regolamento UE n. 575/2013.

Si distinguono le seguenti tipologie di finanziamento:

- Finanziamento chirografario – importi fino a 30.000,00 € con garanzia
diretta del Fondo di garanzia FGPMI/ISMEA del 100%;
- Finanziamento Chirografario a favore di imprese PMI e MID CAP per investimenti e liquidità aziendale con garanzia del Fondo di garanzia FGPMI/Enti di Garanzia/Confidi Vigilati, Autorizzati del 90%;
- Finanziamento Chirografario a favore di imprese PMI e MID CAP per rinegoziazione del debito con garanzia del Fondo di garanzia FGPMI dell'80%.

Caratteristiche specifiche del

FINANZIAMENTI ASSISTITI DALLA GARANZIA DIRETTA DEL FONDO DI GARANZIA PMI/ ISMEA - MUTUO CHIROGRAFARIO - AI SENSI DELLA LETTERA M), COMMA 1, DELL'ART. 13 DEL DL 8 APRILE 2020 'EMERGENZA COVID-19' CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 05/06/2020 N. 40

Il finanziamento è destinato, per necessità finanziarie aziendali/professionali, alla clientela che dichiara di aver subito danni in seguito all'**emergenza epidemiologica COVID-19**.

In particolare, i soggetti beneficiari possono essere:

1. **Piccole e Medie Imprese** (rientranti nella vigente definizione comunitaria di PMI), iscritte nel Registro delle Imprese;
2. **Persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni** (munite di Partita IVA), professionisti iscritti agli Ordini Professionali, agenti e subagenti di assicurazione, broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi;
3. **Associazioni professionali** e società tra professionisti;
4. **Enti del Terzo Settore**, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all'autofinanziamento.

Il Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 convertito, con modificazioni, dalla Legge 05/06/2020 n.40 (di seguito "Decreto Liquidità") stabilisce che il Fondo/ISMEA concederà la garanzia alla Banca esclusivamente se lo stesso costituisce un "nuovo finanziamento". Tale "condizione" si verifica quando, per effetto della concessione del finanziamento, il totale delle linee di credito del cliente risulta superiore, anche per un importo minore rispetto a quello del finanziamento stesso, rispetto a quelle in essere un istante prima della delibera.

Per questo finanziamento la garanzia del Fondo di Garanzia PMI e la Garanzia ISMEA¹ sono concesse in misura pari al **100%** dell'importo stipulato.

¹ Rivolta alle Piccole e Medie Imprese (rientranti nella vigente definizione comunitaria di PMI) operanti nei settori dell'agricoltura, della ippicoltura e della forestazione iscritte nel Registro delle Imprese (ai sensi dell'art.1 del Decreto Legislativo 18/05/2001 numero 228), della pesca e acquacoltura iscritte anch'esse nel Registro delle Imprese (ai sensi dell'art.4 del DL 09/01/2012, n.4), birrifici artigianali (ai sensi del art. 35 Legge 154/2016) ad esclusione dei i beneficiari di cui ai punti 2) e 3).

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) ²

Calcolato su un capitale di 30.000,00 €, durata di 5 anni:

	TAN (*)	TAEG
Rata MENSILE	0,400 %	0,564 %
Rata TRIMESTRALE	0,400 %	0,556 %

(*) Il Tasso Annuo Nominale è determinato tenendo conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione del Mutuo e comunque in misura non superiore al rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20% (come previsto dall'art. 13, primo comma, lett. m) del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 convertito, con modificazioni, dalla Legge 05/06/2020 n. 40) fermo restando che, trattandosi di contratto di mutuo e come tale oneroso, tale tasso di interesse non potrà mai essere inferiore allo 0% (zero per cento).

	VOCI	COSTI
	Importo massimo finanziabile	<p>L'importo massimo del finanziamento non può superare, alternativamente:</p> <p>1) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile; nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;</p> <p>oppure,</p> <p>2) il 25% del fatturato totale del soggetto beneficiario nel 2019;</p> <p>e comunque non superiore a 30.000,00 €</p>
	Durata	<p>- minima: 27 mesi</p> <p>- massima: 120 mesi (10 anni)</p> <p>(preammortamento minimo 24 mesi – non derogabile in diminuzione)</p>
TASSI DISPONIBILI	Tasso di interesse nominale annuo	<p>Fisso esplicito pari a</p> <p>0,050 % per durate da 27 mesi a 30 mesi</p> <p>0,200 % per durate da 31 mesi a 42 mesi</p> <p>0,400 % per durate da 43 mesi a 78 mesi</p> <p>0,850 % per durate da 79 mesi a 120 mesi</p> <p>e comunque non superiore al rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento,</p>

² Nel calcolo del TAEG sono inclusi, laddove previsti, i seguenti oneri: spese istruttoria, spese incasso rata, spese di perizia, imposta sostitutiva, compenso di mediazione (in caso di mediatori convenzionati), assicurazione immobile per incendio e scoppio. Non è incluso il compenso di mediazione relativo a mediatori non convenzionati in quanto non conosciuto.

		maggiorato dello 0,20% (come previsto dall'art. 13, primo comma, lett. m) del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 convertito, con modificazioni, dalla Legge 05/06/2020 n. 40) fermo restando che, trattandosi di contratto di mutuo e come tale oneroso, tale tasso di interesse non potrà mai essere inferiore allo 0% (zero per cento).	
	Spread	non applicabile	
	Tasso di interesse di preammortamento	Pari al tasso di interesse nominale annuo	
	Tasso di mora	pari al tasso applicato maggiorato di 2.000 punti	
SPESE	Spese per la stipula del contratto	Istruttoria	non applicate
		Altro	Vedi paragrafo "ALTRE SPESE DA SOSTENERE "
	Spese per la gestione del rapporto	Gestione pratica	non applicate
		Incasso rata	non applicate
		Invio comunicazioni	non applicate
		Accollo mutuo	non applicate
		Sospensione pagamento rate	non applicate
		Compenso per estinzione anticipata	non applicate
		Avvisatura rata (applicare solo nel caso in cui la rata non venga pagata mediante addebito sul conto corrente)	non applicate
		Spese per richieste di certificazione /documenti catastali, legali contabili, interessi	non applicate
PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo di ammortamento	progressivo ("francese") o a richiesta del Cliente, costante ("italiano")	
	Tipologia di rata	<ul style="list-style-type: none"> • preammortamento: soli interessi • ammortamento: capitale ed interessi 	
	Periodicità delle rate	mensile trimestrale	

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Il calcolo degli interessi, di norma, nel periodo di ammortamento è effettuato sulla base dell'anno commerciale e del numero di giorni effettivi che compongono i mesi.

Per Ammortamento Progressivo o "Ammortamento Francese" s'intende l'ammortamento con rate composte da quote crescenti di capitale da rimborsare (calcolate sulla base del calendario commerciale (360/360)) e da quote interessi calcolate, sul debito residuo, con riferimento al numero dei giorni effettivi trascorsi per ciascun periodo di interessi e divisore fisso 360. Fermo restando il calcolo della quota capitale come sotto indicato, l'importo complessivo (totale) delle singole rate si modifica per effetto del differente numero dei giorni di calendario compresi in ciascun periodo di interessi.

L'importo delle rate qui di seguito rappresentate è determinato con riferimento ad un **mese di 30 giorni**.

Finanziamento di 30.000,00 €

Tasso fisso

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento Comprensiva del preammortamento minimo 24 mesi	Importo della rata MENSILE
0,050 %	30 mesi	5.000,73 €
0,200 %	3 anni	2.502,71 €
0,400 %	5 anni	838,48 €
0,850 %	10 anni	323,36 €

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in qualsiasi Filiale e sito internet della banca

www.bancobpm.it

Caratteristiche specifiche del

FINANZIAMENTI ALLE PMI ASSISTITI DA GARANZIA DIRETTA DEL FGPMI/ENTI DI GARANZIA/CONFIDI VIGILATI, AUTORIZZATI - MUTUO CHIROGRAFARIO A FAVORE DELLE PMI E DELLE IMPRESE MID CAP PER INVESTIMENTI/CIRCOLANTE/LIQUIDITA - DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020 N.23 (" DECRETO LIQUIDITA ") ART.13 LETT. C) E D) "EMERGENZA COVID-19"

Il finanziamento è destinato a:

- supportare i costi di **investimenti produttivi, materiali e immateriali**;
- supportare il fabbisogno di **capitale circolante / liquidità** (ad esempio pagamento dei fornitori, pagamento delle spese per il personale, spese di gestione, ecc.) e al ripristino della liquidità per investimenti già spesi;
- formazione di **scorte / magazzino**.

Per questo finanziamento la garanzia del Fondo di Garanzia PMI è concessa in misura pari al **90%³** dell'importo stipulato, ovvero il finanziamento chirografario può essere assistito dalla garanzia, pari al **90%³** dell'importo finanziato, rilasciata dagli Enti di Garanzia/Confidi Vigilati, Autorizzati e convenzionati con la Banca con **controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI (FGPMI) al 100% dell'importo garantito**.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) ⁴

Calcolato su un capitale di 100.000,00 €, durata di 5 anni e spread pari a 8,000 %:

	TAN	TAEG	TAEG ⁵ con garanzia Enti di Garanzia /CONFIDI
Finanziamento a tasso fisso (parametrato all'EUROIRS a 5 anni):			
con rate MENSILI:	7,570 %	8,940 %	9,876 %
con rate TRIMESTRALI:		8,810 %	9,711 %
Finanziamento a tasso variabile indicizzato a Euribor 3m/360 media mese prec. per dec. rata			
con rate MENSILI:	8,000 %	9,410 %	10,353 %
con rate TRIMESTRALI:		9,273 %	10,182 %

Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese per il notaio. Per i mutui a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo.

³ La misura della garanzia si riduce all'80% in caso di importo del finanziamento e/ o durata del medesimo superiore ai limiti indicati successivamente

⁴ Nel calcolo del TAEG sono inclusi, laddove previsti, i seguenti oneri: spese istruttoria, spese incasso rata, spese di perizia, imposta sostitutiva, compenso di mediazione (in caso di mediatori convenzionati), assicurazione immobile per incendio e scoppio. Non è incluso il compenso di mediazione relativo a mediatori non convenzionati in quanto non conosciuto.

⁵ Nel calcolo del TAEG è incluso il costo della garanzia da corrispondere all'Ente di Garanzia - Confidi stimato in 1.950,00 € (stima effettuata in base al costo medio di garanzia rilevato nel Giugno 2020 presso i principali Enti di Garanzia-Confidi Vigilati Autorizzati convenzionati con la Banca in relazione a finanziamento con caratteristiche identiche a quelle esposte).

	VOCI	COSTI
	Importo massimo finanziabile	<p>L'importo massimo del finanziamento <u>non può superare, alternativamente:</u></p> <p>1) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile; nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;</p> <p>oppure,</p> <p>2) il 25% del fatturato totale del soggetto beneficiario nel 2019;</p> <p>oppure,</p> <p>3) il fabbisogno finanziario per i costi di investimento e di capitale di esercizio (circolante/liquidità) nei successivi 18 mesi, in caso di PMI, o nei successivi 12 mesi, in caso di imprese con numero di dipendenti non superiori a 499, come attestato dall'impresa.</p> <p>L'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa non può superare € 5.000.000,00 (corrispondente a finanziamenti concessi all'impresa dal sistema bancario per complessivi 5.550.000,00 € (se assistiti da garanzia al 90%), ovvero per complessivi 6.250.000,00 € (se assistiti da garanzia al 80%).</p>
	Durata	<p>- minima: 13 mesi</p> <p>- massima: 72 mesi (6 anni)</p> <p>La durata massima del finanziamento è derogabile solo nel caso in cui l'impresa richieda una percentuale di garanzia inferiore al 90%</p> <p>(preammortamento massimo 24 mesi)</p> <p>Nella durata sono compresi sia il periodo di preammortamento sia l'eventuale periodo di preammortamento "tecnico" per allineamento scadenza rate a fine mese/trimestre solare.</p>
TASSI DISPONIBILI	Tasso di interesse nominale annuo	<p>Tasso fisso: parametro di riferimento (EUROIRS correlato alla durata del finanziamento; per i valori, vedi tabella sotto riportata) più spread. Esempio di tasso finito di finanziamento a 5 anni con spread di 8.000 punti: 7,570 %;</p> <p>AVVERTENZA: il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso, in relazione all'andamento dell'indice prescelto al momento della stipula.</p> <p>Tasso variabile: parametro di indicizzazione (Euribor; per i valori, vedi tabella sotto riportata) più spread. Esempio di tasso finito di finanziamento indicizzato all'Euribor 3 mesi – media percentuale mese precedente con spread di 8.000 punti: 8,000 %.</p>

	Parametro di indicizzazione / riferimento		Vedi tabella dei "Parametri di indicizzazione / riferimento" sotto riportata. Qualora l' Euribor assuma un valore negativo, lo stesso Euribor (o il Libor 3 mesi riferito all'Euro, in caso di mancata rilevazione dell' Euribor) sarà convenzionalmente considerato pari a zero: per effetto di ciò la Banca applicherà nei confronti del Cliente un tasso di interesse pari allo spread fino a quando l' Euribor (o il Libor 3 mesi riferito all'Euro, in caso di mancata rilevazione dell' Euribor) non tornerà ad assumere un valore superiore a zero.
	Spread		massimo 8.000 punti
	Tasso di interesse di preammortamento		Pari al tasso di interesse nominale annuo
	Tasso di mora		pari al tasso applicato maggiorato di 2.000 punti
SPESE	Spese per la stipula del contratto	Istruttoria	2.000 % dell'importo erogato con un minimo di 200,00 €
		Altro	Vedi paragrafo "ALTRE SPESE DA SOSTENERE "
	Spese per la gestione del rapporto	Gestione pratica	non applicate
		Incasso rata	2,75 €
		Invio comunicazioni	cartaceo: 1,25 € elettronico: 0,00 €
		Atti integrativi	Spese per accolti, sostituzioni di garanzie, atti di dilazione, proroghe nonché atti integrativi di qualsiasi natura 0,500 % sul debito residuo • minimo 200,00 € • massimo 350,00 € oltre ad eventuali spese notarili, di registrazione, etc.
		Sospensione pagamento rate	non applicate
		Compenso per estinzione anticipata	2.000 % calcolato sul capitale rimborsato anticipatamente
		Avvisatura rata (applicata solo nel caso in cui la rata non venga pagata mediante addebito su un conto corrente acceso presso l'istituto erogante)	1,25 €
		Spese per richieste di certificazione /documenti catastali, legali, contabili, interessi	1,25 €

	Spese per variazioni delle condizioni economiche, richieste dal cliente, non in conformità con le pattuizioni contrattuali (concernenti, per esempio: - nel caso di operazioni a tasso indicizzato, la riduzione dello spread; - nel caso di operazioni a tasso fisso, la riduzione del tasso).	50,00 €
PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo di ammortamento	progressivo ("francese") o a richiesta del Cliente, costante ("italiano")
	Tipologia di rata	<ul style="list-style-type: none"> • preammortamento: soli interessi • ammortamento: capitale ed interessi
	Periodicità delle rate	mensile trimestrale

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Il calcolo degli interessi, di norma, nel periodo di ammortamento è effettuato sulla base dell'anno commerciale e del numero di giorni effettivi che compongono i mesi.

Per Ammortamento Progressivo o "Ammortamento Francese" s'intende l'ammortamento con rate composte da quote crescenti di capitale da rimborsare (calcolate sulla base del calendario commerciale (360/360)) e da quote interessi calcolate, sul debito residuo, con riferimento al numero dei giorni effettivi trascorsi per ciascun periodo di interessi e divisore fisso 360. Fermo restando il calcolo della quota capitale come sotto indicato, l'importo complessivo (totale) delle singole rate si modifica per effetto del differente numero dei giorni di calendario compresi in ciascun periodo di interessi.

L'importo delle rate qui di seguito rappresentate è determinato con riferimento ad un **mese di 30 giorni**.

Finanziamento 100.000,00 €

Tasso fisso

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata MENSILE
7,510 %	2	4.500,41 €
7,570 %	5	2.007,12 €
7,610 %	6	1.734,34 €

Tasso variabile Euribor 3m/360 media mese prec. per dec. rata

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata MENSILE	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni
8,000 %	2	4.522,73 €	-	-
8,000 %	5	2.027,64 €	2.073,01 €	2.027,64 €
8,000 %	6	1.753,32 €	1.804,67 €	1.753,32 €

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in qualsiasi Filiale e sito internet della banca

www.bancobpm.it

Caratteristiche specifiche del

FINANZIAMENTI ALLE PMI ASSISTITI DALLA GARANZIA DIRETTA DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI (FGPMI) - MUTUO CHIROGRAFARIO A FAVORE DELLE PMI E DELLE IMPRESE MID CAP PER RINEGOZIAZIONE DEBITO - DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020 N.23 - DL "LIQUIDITA" ART.13 LETT. E) "EMERGENZA COVID-19"

Il finanziamento è destinato all'estinzione di finanziamenti (mediante rinegoiazione dei finanziamenti stessi e/o consolidamento delle passività a breve termine) già erogati, con o senza garanzia del Fondo, al soggetto beneficiario dalla stessa Banca/Gruppo bancario ovvero da altre banche. Per questo finanziamento la garanzia del Fondo di Garanzia PMI è concessa in misura pari al **80%** dell'importo stipulato.

Il finanziamento può essere concesso ai sensi di uno dei regimi di Aiuti di Stato, sotto riportati, che l'impresa, in base alle proprie valutazioni, dovrà indicare nell'Allegato 4 (Richiesta di agevolazione del soggetto beneficiario finale), e in particolare:

A. "Aiuti sotto forma di garanzie su prestiti (punto 3.2)" delle Misure Temporanee in materia di Aiuti di Stato (Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni).

In tal caso, il finanziamento non potrà superare i limiti massimi di durata e importo previsti da tale regime, riportati alle voci "Durata" e "Importo massimo finanziabile", e sarà d'importo comunque pari **al debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoiazione, maggiorato in misura almeno pari al 25% dello stesso.**

B. "Regolamento UE 1407/2013 "De minimis""; tale regime potrà essere prescelto nei casi in cui non siano rispettati i parametri/criteri previsti dal nuovo regime temporaneo di Aiuti sotto forma di garanzie su prestiti, di cui al precedente punto A.

Nel caso l'impresa si avvalga di tale regime di aiuto, il finanziamento potrà superare i limiti massimi di durata e importo previsti dal predetto regime, riportati alle voci "Durata" e "Importo massimo finanziabile" e, qualora le operazioni oggetto di consolidamento siano della stessa Banca e già garantite dal Fondo oppure concesse da altra Banca (già garantite o meno), non saranno necessari l'erogazione di credito aggiuntivo.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) ⁶

Calcolato su un capitale di 100.000,00 €, durata di 5 anni e spread pari a 9,000 %:

	TAN	TAEG
Finanziamento a tasso fisso (parametrato all'EUROIRS a 5 anni):		
con rate MENSILI:	8,570 %	10,035 %
con rate TRIMESTRALI:		9,889 %
Finanziamento a tasso variabile indicizzato a Euribor 3m/360 media mese prec. per dec. rata		
con rate MENSILI:	9,000 %	10,510 %
con rate TRIMESTRALI:		10,356 %

Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese per il notaio. Per i mutui a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo.

⁶ Nel calcolo del TAEG sono inclusi, laddove previsti, i seguenti oneri: spese istruttoria, spese incasso rata, spese di perizia, imposta sostitutiva, compenso di mediazione (in caso di mediatori convenzionati), assicurazione immobile per incendio e scoppio. Non è incluso il compenso di mediazione relativo a mediatori non convenzionati in quanto non conosciuto.

	VOCI	COSTI
	Importo massimo finanziabile	<p>L'importo massimo del finanziamento <u>non può superare, alternativamente:</u></p> <p>1) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) <u>per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile; nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;</u></p> <p>oppure,</p> <p>2) il 25% del fatturato totale del soggetto beneficiario nel 2019;</p> <p>oppure,</p> <p>3) il fabbisogno finanziario per i costi di investimento e di capitale di esercizio (circolante/liquidità) nei successivi 18 mesi, in caso di PMI, o nei successivi 12 mesi, in caso di imprese con numero di dipendenti non superiori a 499, come attestato dall'impresa,</p> <p>e sarà comunque pari all'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione, maggiorato in misura almeno pari al 25% del debito stesso.</p> <p>L'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa non può superare comunque € 5.000.000,00 (corrispondente a finanziamenti concessi all'impresa dal sistema bancario per complessivi € 6.250.000,00).</p>
	Durata	<p>- minima: 13 mesi</p> <p>- massima: 72 mesi (6 anni)</p> <p>La durata massima del finanziamento è derogabile solo nel caso in cui l'impresa richieda il finanziamento ai sensi del regime di Aiuti "De minimis"</p> <p>(preammortamento massimo 24 mesi)</p>
TASSI DISPONIBILI	Tasso di interesse nominale annuo	<p>Tasso fisso: parametro di riferimento (EUROIRS correlato alla durata del finanziamento; per i valori, vedi tabella sotto riportata) più spread.</p> <p>Esempio di tasso finito di finanziamento a 5 anni con spread di 9.000 punti: 8,570 %;</p> <p>AVVERTENZA: il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso, in relazione all'andamento dell'indice prescelto al momento della stipula.</p> <p>Tasso variabile: parametro di indicizzazione (Euribor; per i valori, vedi tabella sotto riportata) più spread.</p> <p>Esempio di tasso finito di finanziamento indicizzato all'Euribor 3 mesi – media percentuale mese precedente con spread di 9.000 punti: 9,000 %.</p>

	Parametro di indicizzazione / riferimento		Vedi tabella dei " Parametri di indicizzazione / riferimento " sotto riportata. Qualora l' Euribor assuma un valore negativo, lo stesso Euribor (o il Libor 3 mesi riferito all'Euro, in caso di mancata rilevazione dell' Euribor) sarà convenzionalmente considerato pari a zero: per effetto di ciò la Banca applicherà nei confronti del Cliente un tasso di interesse pari allo spread fino a quando l' Euribor (o il Libor 3 mesi riferito all'Euro, in caso di mancata rilevazione dell' Euribor) non tornerà ad assumere un valore superiore a zero.
	Spread		massimo 9.000 punti
	Tasso di interesse di preammortamento		Pari al tasso di interesse nominale annuo
	Tasso di mora		pari al tasso applicato maggiorato di 2.000 punti
SPESE	Spese per la stipula del contratto	Istruttoria	2.000 % dell'importo erogato con un minimo di 200,00 €
		Altro	Vedi paragrafo "ALTRE SPESE DA SOSTENERE "
	Spese per la gestione del rapporto	Gestione pratica	non applicate
		Incasso rata	2,75 €
		Invio comunicazioni	cartaceo: 1,25 € elettronico: 0,00 €
		Atti integrativi	Spese per accolti, sostituzioni di garanzie, atti di dilazione, proroghe nonché atti integrativi di qualsiasi natura 0,500 % sul debito residuo • minimo 200,00 € • massimo 350,00 € oltre ad eventuali spese notarili, di registrazione, etc.
		Sospensione pagamento rate	non applicate
		Compenso per estinzione anticipata	2.000 % calcolato sul capitale rimborsato anticipatamente
		Avvisatura rata (applicate solo nel caso in cui la rata non venga pagata mediante addebito su un conto corrente acceso presso l'istituto erogante)	1,25 €
		Spese per richieste di certificazione /documenti catastali, legali, contabili, interessi	1,25 €
		Spese per variazioni delle condizioni economiche, richieste dal cliente, non in conformità con le pattuizioni contrattuali (concernenti, per	50,00 €

	esempio: - nel caso di operazioni a tasso indicizzato, la riduzione dello spread; - nel caso di operazioni a tasso fisso, la riduzione del tasso).	
PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo di ammortamento	progressivo ("francese") o a richiesta del Cliente, costante ("italiano")
	Tipologia di rata	<ul style="list-style-type: none"> preammortamento: soli interessi ammortamento: capitale ed interessi
	Periodicità delle rate	mensile trimestrale

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Il calcolo degli interessi, di norma, nel periodo di ammortamento è effettuato sulla base dell'anno commerciale e del numero di giorni effettivi che compongono i mesi.

Per Ammortamento Progressivo o "Ammortamento Francese" s'intende l'ammortamento con rate composte da quote crescenti di capitale da rimborsare (calcolate sulla base del calendario commerciale (360/360)) e da quote interessi calcolate, sul debito residuo, con riferimento al numero dei giorni effettivi trascorsi per ciascun periodo di interessi e divisore fisso 360. Fermo restando il calcolo della quota capitale come sotto indicato, l'importo complessivo (totale) delle singole rate si modifica per effetto del differente numero dei giorni di calendario compresi in ciascun periodo di interessi.

L'importo delle rate qui di seguito rappresentate è determinato con riferimento ad un mese di 30 giorni.

Finanziamento 100.000,00 €

Tasso fisso

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata MENSILE
8,510 %	2	4.546,02 €
8,570 %	5	2.055,03 €
8,640 %	7	1.590,70 €

Tasso variabile Euribor 3m/360 media mese prec. per dec. rata

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata MENSILE	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni
9,000 %	2	4.568,47 €	-	-
9,000 %	5	2.075,84 €	2.122,02 €	2.075,84 €
9,000 %	7	1.608,91 €	1.666,30 €	1.355,07 €

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in qualsiasi Filiale e sito internet della banca

www.bancobpm.it

PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE / RIFERIMENTO

EURIRS: Tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione dei **mutui a tasso fisso**. E' diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea ed è pari ad una media ponderata delle quotazioni alle quali le banche operanti nell'Unione Europea realizzano l'Interest Rate Swap. E' detto anche IRS.

A) EurIRS - ril.punt.

QUOTAZIONE	dell'IRS (interest rate swap relativo ad operazioni in Euro) quotazione lettera del secondo giorno lavorativo antecedente la data di inizio applicazione del tasso, diffuso sui principali circuiti telematici e pubblicato sulla stampa specializzata
EURIBOR:	Tasso interbancario di riferimento diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea come media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche operanti nell'Unione Europea cedono i depositi in prestito. E' utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui a tasso variabile .
B)	Euribor 3m/360 media mese prec. per dec. rata
QUOTAZIONE	dell'Euribor - Euro Interbank Offered Rate - 3 (tre) mesi base 360 - media percentuale mese precedente (media aritmetica semplice delle quotazioni per valuta rilevate giornalmente alle ore 11, ora dell'Europa Centrale, dal comitato di gestione dell'Euribor - EMMI - diffuse sui principali circuiti telematici, es. http://it.euribor-rates.eu , e pubblicate sulla stampa specializzata). Nel mese in corso si applica la media del mese solare precedente; il tasso d'interesse così determinato viene di volta in volta aggiornato con decorrenza in data pari a quella di decorrenza della rata
N.B.	Qualora non fosse possibile effettuare la rilevazione di tale tasso, verrà preso in considerazione, quale parametro di indicizzo, il LIBOR 3 mesi, riferito all'Euro, quotato il secondo giorno lavorativo antecedente la fine di ogni trimestre solare, come rilevato sulla stampa specializzata, maggiorato dello spread di cui sopra; in caso di aumento o diminuzione di quest'ultimo parametro di riferimento, il tasso di interesse verrà modificato nella misura delle intervenute variazioni a decorrere dall'1/1, 1/4, 1/7, 1/10 successivo alla predetta variazione, e rimarrà in vigore per la durata di ogni trimestre solare.

ULTIME RILEVAZIONI DEI PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE / RIFERIMENTO

Tipo di parametro		Data	Valore
A) IRS - Interest Rate Swap (EUOIRS)	IRS a 2 anni	02/10/2020	-0,490 %
	IRS a 3 anni	02/10/2020	-0,480 %
	IRS a 4 anni	02/10/2020	-0,450 %
	IRS a 5 anni	02/10/2020	-0,430 %
	IRS a 6 anni	02/10/2020	-0,390 %
	IRS a 7 anni	02/10/2020	-0,360 %
B) Euribor 3m/360 media mese prec. per dec. rata		01/10/2020	-0,490 %
		01/09/2020	-0,478 %
		01/08/2020	-0,440 %

Prima della conclusione del contratto è necessario prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

SERVIZI ACCESSORI

Non sono disponibili polizze assicurative facoltative abbinabili.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Al momento dell'erogazione del finanziamento il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

Istruttoria	Eseguita dalla Banca
Imposta sostitutiva (D.P.R. 601/73 e successive modifiche e integrazioni)	0,250 % dell'importo erogato applicata nel caso di finanziamento con durata superiore a 18 mesi perfezionato con impegno a fermo.
Bolli postali, imposte diverse da quelle sopraindicate	Nella misura prevista dalla legge.
Strumenti di attenuazione del rischio tramite Garanzie di ultima istanza dello Stato	<p><u>Garanzia FGPMI (Fondo di Garanzia per le PMI)</u> Garanzia diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile ed escutibile dalla Banca a prima richiesta, rilasciata dal Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, gestito dal soggetto gestore Mediocredito Centrale Spa, le cui caratteristiche e modalità di concessione sono disciplinate dalle Disposizioni Operative, approvate con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, consultabili sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico www.fondidigaranzia.it</p> <p>Costo della garanzia: GRATUITO</p> <p><u>Garanzia ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato agricolo Alimentare)</u> Garanzia diretta, personale, escutibile dalla Banca, rilasciata dall'ISMEA, assistita dalla garanzia dello Stato quale garante di ultima istanza ai sensi del Decreto del Direttore Generale del Tesoro del 24/03/2006.</p> <p>Costo della garanzia: GRATUITO</p> <p><u>Garanzia di Enti di Garanzia – Confidi Vigilati Autorizzati</u> Garanzia escutibile "a prima richiesta" diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile, con controgaranzia al 100% del Fondo di Garanzia per le PMI (art. 13, comma 1, lett. d).</p> <p>Costo della garanzia: il costo della garanzia è stabilito in modo autonomo da parte di ogni Confidi ed è dallo stesso comunicato al cliente e alla Banca.</p> <p>Il mutuo, relativamente alla quota garantita dal Fondo, non potrà di norma essere assistito da ulteriori garanzie reali (al netto di quelle eventualmente previste dalla legge), bancarie o assicurative, nonché, limitatamente ai finanziamenti garantiti da ISMEA, personali.</p>

Informazioni generali su sgravi fiscali o altri sussidi pubblici correnti

Per informazioni concernenti gli sgravi fiscali o altri sussidi pubblici correnti potranno essere contattati gli uffici centrali o periferici del Ministero dell'Economia e delle Finanze (anche tramite il sito internet: www.finanze.it).

TEMPI DI EROGAZIONE

Durata evasione pratica

FINANZIAMENTI ASSISTITI DALLA GARANZIA DIRETTA DEL FONDO DI GARANZIA PMI/ ISMEA - MUTUO CHIROGRAFARIO - AI SENSI DELLA LETTERA M), COMMA 1, DELL'ART. 13 DEL DL 8 APRILE 2020 'EMERGENZA COVID-19' CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 05/06/2020 N. 40

18 giorni dal ricevimento della domanda di finanziamento corredata di tutta la documentazione prevista e formalmente corretta. E' il tempo in cui la Banca è in grado di poter fornire un riscontro alla richiesta del Cliente e si riferisce al tempo massimo stimato per l'evasione della pratica. L'eventuale stipula, con contestuale erogazione, avverrà decorso il suddetto periodo massimo di 18 giorni, previo appuntamento da concordare con la Banca.

Durata dell'istruttoria

45 giorni (comprensivi dei tempi di evasione della pratica) dalla presentazione di tutta la documentazione richiesta, salvo i casi di cui (l'elenco deve intendersi meramente esemplificativo e non esaustivo):

- vi sia sospensione dell'attività istruttoria per volontà del cliente;
- emergono nuovi elementi per i quali si rende necessaria una nuova valutazione;
- sia necessaria un'integrazione della documentazione tecnico/legale prodotta.

Disponibilità dell'importo

L'erogazione, di norma, è contestuale alla stipula; il tempo massimo che intercorre tra la stipula e l'effettiva messa a disposizione della somma non supera comunque i 45 giorni.

ESTINZIONE ANTICIPATA E RECLAMI

Estinzione anticipata

Il Cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il finanziamento senza preavviso sostenendo gli oneri di estinzione anticipata.

L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto – tutto insieme – prima della scadenza del mutuo.

Impegno a fermo

Il contratto prevede l'impegno della Banca a non recedere dal contratto per tutta la sua durata, salvo che ricorrano ipotesi di giusta causa o giustificato motivo.

Al contratto troverà applicazione il regime di imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 601/73 (e successive modifiche ed integrazioni).

Tempi massimi di chiusura del rapporto

45 giorni.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- a mezzo lettera con consegna a mano a fronte del rilascio di ricevuta presso una qualsiasi delle Filiali della Banca;
- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Banco BPM S.p.A.
Gestione Reclami - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi
- a mezzo web, attraverso la sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito internet:

www.bancobpm.it

- a mezzo posta elettronica all'indirizzo:

reclam@bancobpm.it

- a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo:

reclami@pec.bancobpm.it

La Banca è tenuta a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

Nel caso in cui il reclamo sia relativo a servizi di pagamento, la Banca è tenuta a rispondere entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o se non l'ha ricevuta entro i termini previsti, potrà:

- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito in attuazione dell'art. 128-bis del D.Lgs. n. 385/1993; per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria; oppure, in alternativa;
- attivare, anche senza previo esperimento della procedura di reclamo, la procedura di mediazione presso l'Organismo di conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie – ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie Bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale (informazioni sul sito www.conciliatorebancario.it). Analoga facoltà è riconosciuta alla Banca.

Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui lo svolgimento dell'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il procedimento avanti l'Arbitro Bancario Finanziario e il ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie assolvono, al pari del procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 avanti al Conciliatore bancario e Finanziario, alla condizione di procedibilità per chi intende esercitare in giudizio una azione relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari.

In relazione alla sopra citata previsione (di cui all'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010 e in attuazione del comma 5 del medesimo articolo) si propone di sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal futuro contratto all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal **Conciliatore Bancario Finanziario** - Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie Bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale e sempreché **il predetto Organismo sia presente nel luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore**. Fermo restando che è comunque in facoltà del Cliente che **rivesta la qualità di "consumatore" presentare la domanda di mediazione presso altro organismo nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia oppure rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario** o all'Arbitro per le Controversie Finanziarie qualora la controversia abbia ad oggetto servizi di investimento.

LEGENDA

Accollo	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all'intermediario, cioè "si accolla", il debito residuo.
Cliente consumatore	La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (Sez.I, Cap.3, Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009).
Clientela al dettaglio	Oltre ai consumatori, le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro imprese, cioè le imprese che occupano meno di dieci addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a due milioni di euro (Sez. I, Cap. 3, Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009).
Clientela non consumatori	I soggetti che non rientrano nelle categorie di cui sopra.
Imposta sostitutiva	Importo trattenuto in sede di erogazione ai sensi del D.P.R. 601/73 e successive modifiche ed integrazioni (solo per finanziamenti con durata superiore a 18 mesi).
Indice di riferimento	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Preammortamento	Periodo iniziale del finanziamento nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del finanziamento.
Rata crescente	La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.
Rata decrescente	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate.
Spread	Maggiorazione applicata agli indici di riferimento.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di inizio dell'ammortamento.

Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.